

N. 309

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)»

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati il 24 novembre 2003)**

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 242 DEL 1999
RECANTE “RIORDINO DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 della legge n. 137 del 2002, delega il Governo ad adottare decreti legislativi correttivi o modificativi dei provvedimenti adottati ai sensi della “legge Bassanini”, e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, quale il decreto legislativo n. 242 del 1999 recante il riordino del CONI.

L'obiettivo primario è quello di eliminare tutte le disfunzioni che si sono create con il riordino del 1999, senza per questo ripristinare il modello di funzionamento preesistente alla riforma, ma anche coordinare il testo con le norme sopravvenute, soprattutto in materia di doping, riconoscimento della personalità giuridica e composizione del collegio dei revisori dei conti, nonché in relazione al nuovo assetto gestionale determinatosi con la costituzione della CONI Servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 138/2002.

A quattro anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 242 del 1999, il bilancio sugli effetti di tale provvedimento sulla funzionalità del CONI e delle Federazioni e, conseguentemente, dell'intera organizzazione sportiva italiana, può essere infatti considerato soltanto in parte in termini positivi in quanto, accanto ad alcune evoluzioni sul piano organizzativo, rivelatesi di indubbia utilità, si sono prodotte situazioni di netta involuzione sul piano dello snellimento burocratico e della solidità dell'assetto istituzionale.

Occorre, infatti, ricordare che le principali motivazioni alla base del provvedimento consistevano, da un lato, nell'assicurare maggiore base democratica ai procedimenti relativi alle cariche elettive del CONI e delle Federazioni – attraverso la partecipazione diretta degli atleti e dei tecnici, nonché dei rappresentanti dell'organizzazione territoriale del CONI – e, dall'altro, nella netta separazione tra CONI e Federazioni al fine di evitare il fenomeno “controllare-controllato”.

Per quanto concerne il primo aspetto – auspicato dalla stessa organizzazione sportiva – si può affermare senza ombra di dubbio che

l'innovazione è stata senz'altro positiva, anche in relazione agli opportuni accorgimenti adottati nello Statuto del CONI che hanno adeguatamente elevato i requisiti qualitativi per l'elettorato passivo degli atleti e dei tecnici, in conformità con le disposizioni del CIO. Il contributo di tali categorie – in particolare nell'ambito del Consiglio e della Giunta Nazionale del CONI – si è rivelato prezioso e lo sarà tanto più nel futuro, in virtù dell'esperienza nel frattempo acquisita nella nuova veste dirigenziale.

Non altrettanto positivi si sono dimostrati alcuni effetti conseguenti alla privatizzazione delle Federazioni. A prescindere dagli oneri derivanti dai complessi adempimenti civilistici sia in fase di redazione degli statuti federali che per l'obbligo di tenere le Assemblee annuali, l'attenuazione del legame CONI-Federazioni ha prodotto un indubbio indebolimento di tutta l'organizzazione sportiva che ha visto venir meno l'unitarietà che la contraddistingueva.

Ciò anche in virtù del fatto che lo spostamento delle attribuzioni più importanti dal Consiglio Nazionale, in cui sono presenti i Presidenti federali, alla Giunta Nazionale, di cui non possono far parte i Presidenti e i Consiglieri federali, ha determinato un affievolimento dell'interesse delle Federazioni che non si sentono più decisive nelle determinazioni assunte dal CONI.

Il CONI, fin dalla sua origine nel 1914, è sempre stata la Federazione delle Federazioni sportive, per libera scelta delle stesse e ciò ha comportato una stretta connessione tra CONI e Federazioni, in quanto esse costituiscono necessariamente gli strumenti operativi del CONI affinché possa essere espletato il compito istituzionale della massima diffusione dello sport nel Paese.

Ripristinare l'unitarietà tra CONI e Federazioni, lungi dall'essere una posizione di mera conservazione del precedente sistema, rappresenta il presupposto fondamentale per rafforzare il modello sportivo italiano e per far sì che lo stesso possa rispondere adeguatamente alle nuove esigenze manifestatesi nel settore dello sport.

Ciò non significa, peraltro, che si intende invertire l'avviato processo di privatizzazione delle Federazioni. La natura privatistica infatti non solo merita di essere mantenuta, ma deve essere ancor più accentuata soprattutto per un miglior espletamento delle funzioni gestionali e organizzative. Allo stesso tempo la riaffermata configurazione del CONI quale Confederazione

delle Federazioni comporta la necessità di sottolineare il potere di controllo del CONI sulle Federazioni stesse, anche in relazione agli aspetti pubblicistici della loro attività e all'utilizzo dei contributi alle stesse destinati.

Contestualmente appare indispensabile restituire prestigio e competenze al Consiglio Nazionale del CONI, attribuendo - tra l'altro - allo stesso il compito di eleggere il Presidente e i membri della Giunta Nazionale, in luogo del Collegio elettorale, decisamente pletorico e disomogeneo.

Ciò rafforza la coesione tra gli organi del CONI, mentre la necessaria indipendenza tra gli stessi è garantita, da un lato, attraverso un congruo allargamento della composizione del Consiglio con rappresentanti degli organi territoriali, degli Enti di promozione sportiva e delle Discipline sportive associate e, dall'altro, attraverso il ripristino dell'eleggibilità dei Presidenti e Consiglieri Federali a membri di Giunta, nell'ambito dei dieci rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, ma comunque in misura minoritaria rispetto al totale dei componenti.

Potranno inoltre essere eletti dal Consiglio Nazionale dirigenti insigniti delle onorificenze al merito sportivo. In questo modo sarà consentito anche a chi non ha mai ricoperto la carica di componente di organi federali o di delegato regionale di contribuire con la propria esperienza all'attività dell'organo esecutivo.

Per quanto riguarda i compiti del Consiglio e della Giunta si è provveduto a rettificare alcune anomalie. In particolare, in materia di approvazione di bilanci, attualmente di competenza della Giunta, si ritiene che questi, riflettendo l'indirizzo sull'attività da svolgere, debbano essere approvati dal Consiglio nazionale dell'Ente. Per ovviare ad eventuali ritardi procedurali, si prevede di utilizzare l'istituto della ratifica da parte del Consiglio delle decisioni preventivamente assunte dalla Giunta.

Analogamente, è riportata tra i compiti del Consiglio nazionale la deliberazione in merito al commissariamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e, come sopra evidenziato, con la soppressione del collegio elettorale, sono restituiti al Consiglio nazionale i compiti di elezione del Presidente e dei componenti la Giunta nazionale.

Per quanto riguarda la Giunta nazionale, le modifiche dei compiti attualmente ad essa attribuiti sono prevalentemente conseguenti alla revisione di quelli del Consiglio nazionale. E' recepito quanto disposto dal decreto legge n. 138 del 2002 in materia di approvazione del contratto di servizio con la CONI SpA che viene approvato dalla Giunta.

Anche i requisiti di accesso alla carica di Presidente dell'Ente sono stati meglio delineati ed ampliati ai dirigenti o atleti in attività, ex atleti o personalità che abbiano avuto l'onorificenza della stella d'oro al merito sportivo.

La presenza degli Enti di promozione nel Consiglio Nazionale e nella Giunta Nazionale risponde all'esigenza di mantenere l'unitarietà del sistema sportivo quale presupposto di base su cui articolare la riforma dello stesso sistema e che comporta che tutti i diversi soggetti che operano nell'organizzazione sportiva nell'ambito dello sport per tutti trovino, all'interno degli organi del CONI, l'occasione per manifestare le loro volontà, per discutere le comuni problematiche, per contribuire alle decisioni nei settori che li vedono coinvolti.

L'istituzione del Comitato Nazionale dello Sport per Tutti, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 242/1999, si è rivelata, da subito, inattuabile per la ferma posizione assunta da Regioni e Enti locali, titolari di competenze proprie in materia, che non hanno voluto essere parti di un organo di un Ente pubblico, quale il CONI, in relazione all'esercizio delle stesse competenze.

Tale posizione appare oggi tanto più giustificata alla luce della recente legge costituzionale n. 3/2001 che ha rafforzato le attribuzioni delle Regioni, titolari di competenza concorrente per la materia relativa all'ordinamento sportivo. Si prevede pertanto la soppressione di tale Comitato. Allo stesso tempo si rende necessaria una adeguata valorizzazione dell'organizzazione territoriale del CONI, finalizzata all'attuazione di nuovi metodi di connessione con gli Enti locali e le Regioni, nella prospettiva di un "federalismo sportivo" che possa efficacemente coniugare le esigenze di unitarietà e decentramento insite nel fenomeno sportivo.

Accanto alla prevista presenza di un congruo numero di rappresentanti degli organi periferici di livello regionale e provinciale, tanto nel Consiglio (sei) che nella Giunta Nazionale (due), è pertanto auspicabile una profonda

ristrutturazione, da attuarsi in via statutaria, volta ad un'organizzazione centrale molto più snella e dinamica a fronte di un'organizzazione territoriale più funzionale alle nuove esigenze, per l'attuazione di una vera svolta in senso federalista e di sussidiarietà con il concreto avvio di un processo sempre maggiore di decentramento e autonomia delle strutture periferiche dell'organizzazione sportiva, sia attraverso una specifica regolamentazione da parte del CONI, sia attraverso forme di politica concordate con le Regioni e gli Enti locali.

L'esigenza di conformarsi alla struttura dei Comitati olimpici degli altri Stati, ha indotto a lasciare inalterata la posizione del Segretario generale, quale organo del CONI. Tutte le strutture, infatti, pubbliche o private ma comunque riconosciute dal CIO, hanno - oltre agli organi assembleari ed esecutivi - una figura istituzionale di rilievo che affianca il presidente nello svolgimento di compiti operativi. L'eliminazione di tale figura comporterebbe anche problemi di relazioni internazionali e di partecipazione dell'Italia all'organizzazione di attività olimpiche alle riunioni che si svolgono in ambito CIO e che sono riservate esclusivamente a rappresentanti operativi di vertice dei Comitati olimpici nazionali. Riunioni alle quali non potrebbe partecipare in rappresentanza del CONI né un dirigente del Ministero vigilante né un dirigente della CONI servizi spa, la quale svolge solo compiti strumentali e non ha, né potrà avere, il riconoscimento del CIO. Il decreto-legge n. 138 del 2002, ha disposto che "l'ente pubblico CONI si articola negli organi, anche periferici", trasferendo tutto il resto (personale, immobili, strumenti, rapporti attivi e passivi, rappresentanze in società) alla CONI servizi spa. Pertanto, alla luce di tali disposizioni qualora venisse meno la qualifica di "organo" per il segretario generale, l'ente CONI non avrebbe più una figura che rappresentasse l'ente in contesti operativi e non di "politica dello sport". Tale ultima attività è demandata istituzionalmente al Presidente, che può a sua volta e solo in particolari occasioni, delegare un componente della Giunta o del Consiglio.

Per quanto riguarda l'adeguamento ai principi della legge n. 376 del 2000, in materia di lotta al doping, si è ritenuto di dover prevedere che il CONI svolga le attività di prevenzione e repressione del doping "anche d'intesa" con la competente Commissione ministeriale. Ciò in considerazione della sussistenza di una diversa e autonoma posizione tra gli ordinamenti sportivo e statale (a tale proposito si veda l'articolo 1 del decreto legge 220 del 2003) e degli obblighi che discendono dalle deliberazioni e dagli indirizzi degli organismi sportivi internazionali, in particolare con l'avvenuta

approvazione del Codice mondiale antidoping WADA. L'entrata in vigore del "Codice" nel 2004, comporterà l'obbligo del CONI di applicare le disposizioni in esso contenute, in quanto condizione imprescindibile per la partecipazione o la sola ospitalità di Olimpiadi ed altre manifestazioni internazionali (Torino 2006, Pescara 2009) sotto l'egida del CIO, nonché l'omologazione dei risultati agonistici.

Non si redige la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 23 marzo 1981, n. 91;

VISTA la legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ed in particolare l'articolo 8;

RAVVISATA l'esigenza di operare modifiche e correzioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, citato, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

I. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed

in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport”.

2. All'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma: “5. *Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del Presidente e della Giunta nazionale.*”.

3. All'articolo 3, comma 1, è soppressa la lettera e), e il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), d) ed e) non possono restare in carica oltre due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3. Il compenso spettante agli organi è determinato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia”.

4. All'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Il consiglio nazionale è composto da:

a) il presidente del CONI, che lo presiede;

b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

c) i membri italiani del CIO;

d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

- e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;*
- f) cinque membri in rappresentanza degli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;*
- g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;*
- h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.”.*

5. All'articolo 4 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto regola il procedimento elettorale, garantendo altresì l'equa rappresentanza di atlete e atleti.”.

6. All'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

*“1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.”.*

7. All'articolo 5, comma 2:

- 1) alla lettera b), dopo le parole “federazioni sportive nazionali” aggiungere le seguenti “delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive”;
- 2) alla lettera d), dopo le parole “federazione sportiva nazionale” aggiungere le seguenti “o della disciplina sportiva associata”.

8. All'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui

non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;”.

9. All'articolo 5, comma 2, le lettere e) ed f) sono così sostituite:

“e) stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti e dei controlli da parte di queste sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle società di cui alla citata legge n. 91 del 1981 può essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata competente;

f) approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;”.

10. All'articolo 6, comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

“c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;

d) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;

e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.”.

11. All'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate;

b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.”.

12. All'articolo 6 sono soppressi i commi 2, 5 e 6 e il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante del Comitato italiano paraolimpico”

13. All'articolo 7, comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

“a bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-

legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione;”.

14. All'articolo 7, comma 2, le lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono così sostituite:

“d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;

e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività, al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;

f) propone al consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;”.

15. All'articolo 7 è aggiunta la seguente lettera:

“i) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;

3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.”.

16. All'articolo 8, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale.

3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

4. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.

5. Il Presidente è eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI, per almeno un quadriennio;

b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;

c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.”.

17. L'articolo 9 è soppresso.

18. L'articolo 10 è soppresso.

19. All'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il decreto di nomina del Collegio dei revisori dei conti prevede altresì la nomina di due componenti supplenti.”.

20. All'articolo 12, comma 2, lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole “*per la funzionalità dell'ente*”, e al comma 3, dopo le parole “*federazioni sportive nazionali*” sono aggiunte le parole “*delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti*”.

21. All'articolo 12-bis, dopo le parole “*federazioni sportive nazionali*” sono aggiunte le parole “*e le discipline sportive associate*”.

22. All'articolo 13, aggiungere in fine il seguente comma:

“3. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attività culturali non formuli

motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138."

23. L'articolo 14 è soppresso.

24. L'articolo 15, è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate

- 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati.*
- 2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.*
- 3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.*
- 4. L'assemblea elettiva degli organi federali provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati*
- 5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.*
- 6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.*
- 7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili*

registrati loro appartenenti. Il CONI può concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprietà.”.

25. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate

- 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.*
- 2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.*
- 3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma 4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.*
- 4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquanta per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga, alla prima votazione, il quorum richiesto.*
- 5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi e ufficiali di gara, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti.*
- 6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.”.*

26. Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

“Articolo 16 bis

Enti di promozione sportiva

1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

2. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.”

27. L'articolo 17 è soppresso.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'articolo 1. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13, del decreto legislativo 19 luglio 1999, n. 242, come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.

4. Entro centottanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.

5. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 25, il computo dei mandati si effettua a decorrere da quello che ha inizio a seguito di elezioni al comma 2 del presente articolo.